

**TAR Campania – Sez. Quinta, Sent. n. 6288 del 23.10.2009**

omissis

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va preliminarmente richiamato il disposto dell'art. 22, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale dispone che <al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla presente legge>.

L'accesso ai documenti amministrativi si configura, dunque, secondo l'ora richiamata previsione legislativa, come posizione soggettiva che si esercita <mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi> (art. 25, primo comma) e che può essere escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare rilevanti interessi di carattere sovrapersonale ovvero interessi attinenti alla riservatezza di terzi, ivi compresa quella delle imprese (secondo la puntuale esemplificazione fornita dal capoverso dell'art. 24).

3. Centrale appare, ai fini dell'azionabilità del diritto di accesso e dell'individuazione delle relative posizioni legittimanti, la nozione di "tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", cui fa riferimento la precitata disposizione dell'art. 22 della legge n. 241.

Di detta nozione l'elaborazione giurisprudenziale ha fornito un'ampia portata, puntualizzando come essa non vada riferita al solo esercizio di azioni a tutela di diritti soggettivi o di interessi legittimi, avendo l'accesso funzione strumentale e propedeutica alla tutela di qualunque situazione capace di comportare ripercussioni positive o negative sulla sfera giuridica dell'istante (TAR Lazio, III, 15 settembre 1993, n. 1534); dovendo in essa ricomprendersi anche il momento di partecipazione all'interno del procedimento amministrativo l'assunzione di iniziative idonee ad incidere in concreto sull'esercizio dei poteri autoritativi, tenuto conto delle situazioni soggettive che si intendono salvaguardare (TAR Lazio, II, 25 novembre 1992, n. 2202 e 7 agosto 1993, n. 950).

4.- Tali essendo i termini di azionabilità del diritto di accesso alla documentazione amministrativa va escluso che, nel caso all'esame, rilevassero situazioni ostative all'ammissibilità della richiesta di accesso avanzata dal ricorrente nella sua istanza del 4.5.2009.

5. Invero quest'ultimo - in servizio presso la A.S.L. Napoli 2 Nord con la qualifica di Dirigente di I livello, responsabile di U.O.S. - con riferimento alla sua partecipazione ad una procedura interna per il conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile della U.O.S.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana di Procreazione medicalmente assistita di 2° livello - si è rivolto, con istanza del 4.5.2009, all'Amministrazione di appartenenza perché gli fosse consentito di accedere agli atti della procedura predetta, ivi inclusi i "curricula" e la documentazione presentata dai singoli candidati, nonché i verbali della commissione di valutazione dichiarandosi disponibile al versamento dei diritti per l'estrazione di copia, al fine di tutelare i propri interessi anche in sede giurisdizionale.

6. Al riguardo, nell'avviso interno pubblicato in data 23.7.2008 in esecuzione della deliberazione n. 789 del 23.7.2008 per il conferimento dell'incarico dirigenziale, l'Azienda richiedeva ai partecipanti di allegare alla domanda <<ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale ed internazionale, in relazione alla tipologia



dell'incarico da affidare, nonché un curriculum formativo e professionale formalmente documentato" ed, in caso di pluralità di domande, procederà sulla base di una rosa di idonei valutati da una commissione interna, all'uopo nominata, che procederà sulla base dei criteri previsti dalla normativa e dal C.C.N.L. vigente>>.

Tuttavia, come lamentato dal ricorrente, nella nota prot. n. 179 Pers/A del 10.6.2009 del Direttore della U.O.C. Amministrazione delle Risorse Umane dell' A.S.L. Napoli 2 Nord, si comunicava che: <<a seguito di informativa inviata a tutti i partecipanti all'avviso interno de quo, essendo pervenuta risposta negativa da parte di un candidato all'accesso alla propria documentazione, sarà possibile accedere unicamente agli atti deliberativi nonché ai verbali della commissione di valutazione>>.

7. In ordine alle ragioni di un tale esito, non compiutamente soddisfacente della richiesta di accesso dell'interessato, la difesa dell'A.S.L. che resiste in giudizio, in punto di fatto, ragguaglia nel senso che esso rappresenta unicamente la conseguenza di una diffida inviata da uno dei candidati, F. B., portatore di una posizione di controinteresse, che, dopo essere stato notiziato della richiesta in parola ed alla stregua di quanto previsto dal D.P.R. n. 184/2006 - recante il nuovo Regolamento sull'accesso agli atti, in data 9.6.2009 - aveva diffidato il Direttore suddetto, legittimo detentore della documentazione in questione "dal rilasciare qualsiasi documento, atto e/o attestato in suo possesso in quanto la documentazione corredante la sua domanda di partecipazione all'avviso interno era da considerarsi per buona parte concernente il suo status personale e, come tale, da considerarsi riservata ed utilizzabile solo ai fini del rapporto di lavoro intercorrente con cotesta A.S.L. NA/2 nord (.....)".

Inoltre la predetta difesa, richiamandosi sempre alla diffida di cui era stata destinataria, asserisce che la mancata previsione nell'Avviso Interno di alcuna forma di valutazione comparativa tra i candidati rispetto ai titoli prodotti consentirebbe di accedere esclusivamente ai verbali redatti della Commissione valutatrice, nei quali, d'altronde, sarebbero richiamati e valutati i titoli posseduti, mentre resterebbe sottratta all'accesso la documentazione prodotta, in relazione alla quale prevarrebbe incontrastato il diritto alla riservatezza.

8. Nota, tuttavia, il Collegio, come quanto sopra rilevato in ordine alla mancanza di una graduatoria con conseguente attribuzione di punteggio vale vieppiù ad avvalorare la necessità di acquisire conoscenza dei "curricula" e della documentazione prodotta da ogni singolo partecipante.

Invero la sola contemplazione "estrinseca e formale" dei titoli fatti valere dai singoli candidati e presi in considerazione dalla commissione di valutazione finisce con il riproporre una inaccettabile concezione opaca ed imperscrutabile dell'operato dell'amministrazione, atteso che i titoli in parola, anche in assenza di una graduatoria con attribuzione di punteggio, sono, per loro natura e funzione, destinati ad essere assoggettati ad un trasparente confronto concorrenziale, necessariamente implicante la loro piena e reciproca conoscenza ed, anzitutto e principalmente, la valutazione dei documenti curriculari ed, in genere, giustificativi all'esito della quale si è ritenuto di dovere attribuire determinati titoli ad ogni singolo candidato.

A diversamente ragionare, oltre a frustrare la finalità del diritto di accesso, oramai riconosciuto, quale peculiare aspetto del più ampio diritto alla trasparenza ed alla conoscibilità dell'azione amministrativa, in maniera quanto mai pervasiva anche nel diritto comunitario, si finirebbe con il rendere problematico l'accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei partecipanti a qualsiasi concorso o selezione interna indetta da una P.A.

9. La Sezione, a più riprese, ha avuto modo di pronunciarsi sul punto affermando che: <<La domanda ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno



evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori costituisce l'essenza>> (T.A.R. Campania, Sez. V, n. 6256/2002 e n. 7538 del 12.9.2007), tenuto conto altresì che tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti (Cfr: C.di S. , sez. VI, n. 260/1997 e T.A.R. Emilia Romagna n. 274/2001).

10. Pertanto, nella descritta situazione, alcun dubbio può residuare circa la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse giuridicamente rilevante ad accedere alla documentazione richiesta ed alla contestuale estrazione di copia degli atti, al fine di eventualmente contestarne la validità e la veridicità.

Su tale considerazione, e preso atto che il comportamento della resistente A.S.L. non aveva garantito in maniera adeguata, sul piano della effettività, il diritto di accesso del ricorrente, il proposto gravame va accolto e, previo annullamento della impugnata nota prot. n. 179 Pers/A del 10.6.2009, in riconoscimento del diritto all'accesso della documentazione richiesta con istanza del 4.5.2009, va dichiarato - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 L. n. 241 del 1990 - il correlato obbligo della resistente A.S.L. di esibire la documentazione medesima e di consentirne l'estrazione di copia nel termine di giorni quindici decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

11. Le spese di lite sono poste a carico del controinteressato e vengono quantificate come da dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Quinta, decidendo il ricorso in epigrafe, l'accoglie e, per l'effetto, così dispone:

- a) annulla la nota prot. n. 179/Pers/A del 10.6.2009 in epigrafe;
- b) accerta il diritto del ricorrente all'ostensione degli atti richiesti nella istanza del 4.5.2009, ivi inclusi i "currucula" e la documentazione presentata dai singoli candidati, nonché i verbali della commissione di valutazione;
- c) ordina all'Amministrazione resistente, in persona del dirigente responsabile del procedimento, di provvedere, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'esibizione e l'estrazione di copia in favore della parte interessata della documentazione indicata nella suddetta istanza;
- d) condanna il controinteressato, F. B., al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento), mentre le compensa nei confronti della resistente amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 08/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

omissis

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2009

omissis